

LA FISCALITA' DELL'AVVOCATO

28 GENNAIO 2021

ORE 15,30 – 18,30

WEBINAIR SU PIATTAFORMA ZOOM

Indirizzi di Saluto.

Avv. Vincenza Gaziano – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento

Avv. Daniele Vitello – Presidente della Camera degli Avvocati tributaristi di Agrigento

Introduce e modera

Avv. Daniele Vitello – Presidente della Camera degli Avvocati tributaristi di Agrigento

La legislazione fiscale in controtendenza rispetto alle scelte dell'avvocatura

Relazionano

Avv. Francesco Calderaro – Camera avvocati tributaristi di Agrigento

I regimi fiscali dell'avvocato. Esercizio della professione in forma individuale, associata e societaria. Esempi e comparazioni

Avv. Michele Fanara – Camera avvocati tributaristi di Agrigento

La verifica fiscale sui conti correnti dell'avvocato

Avv. Pietro Alosi – Delegato Cassa Forense – Distretto di Palermo

La contribuzione previdenziale ed assistenza forense

L'evento è organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Agrigento e consente l'attribuzione di 3 crediti formativi in materia di previdenza forense

PREFAZIONE

Le ragioni sottese alla stesura di questo dossier o vademecum, all'esito di un incontro di studio con al centro la tematica della fiscalità dell'avvocato, la previdenza e l'assistenza, risiedono nella volontà di fornire ai colleghi avvocati uno strumento di sintesi che possa costituire un valido ausilio nella scelta del regime fiscale applicabile, e in quella dei vari istituti e facoltà previste dal sistema previdenziale forense, sia al momento della prima iscrizione all'albo, sia nel momento in cui per una qualsivoglia contingenza della vita professionale si intende cambiare il regime adottato.

Tali scelte sono di grande importanza, se non determinanti, e rappresentano due temi centrali nella vita di un avvocato e lo accompagnano per tutta la durata della professione.

Il giovane avvocato che si accinge ad intraprendere la professione ha la necessità di conoscere i possibili regimi fiscali applicabili e di potere compiere la scelta più adeguata rispetto alla propria personale condizione, parimenti deve conoscere Cassa forense, ossia il proprio sistema previdenziale alla luce delle diverse possibilità che la stessa offre, così pure l'avvocato iscritto da diversi anni all'albo può avere la necessità di un supporto al fine di meglio ponderare delle scelte di cambiamento dettate da variazioni interne alla professione o determinate da accidentalità esterne o variazioni normative

In considerazione della particolare rilevanza dei temi in questione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, con la Camera degli Avvocati Tributaristi di Agrigento, è lieta di avere contribuito alla redazione di questo vademecum, che pur non avendo la pretesa di sostituire il supporto degli esperti del settore, vuole fornire un orientamento nelle materie in questione ed indirizzare con maggiore consapevolezza gli avvocati nella scelta della strada più consona rispetto alla propria specifica realtà professionale.

Avv. Vincenza Gaziano

Presidente Coa Agrigento

INDICE

Prefazione

- 1. Una legislazione fiscale in controtendenza rispetto alle scelte dell'avvocatura.**
- 2. I regimi fiscali dell'avvocato. Esercizio della professione in forma individuale, associata e societaria. Esempi e comparazioni.**
- 3. La verifica fiscale sui conti correnti dell'avvocato.**
- 4. La contribuzione previdenziale ed assistenza forense (estratti dal sito di Cassa Forense).**

**Una legislazione fiscale
in controtendenza rispetto alle scelte dell'avvocatura.**

UNA LEGISLAZIONE FISCALE IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLE SCELTE DELL'AVVOCATURA.

(Riflessioni a margine del convegno su “La fiscalità dell'avvocato” tenutosi ad Agrigento il 28 gennaio 2021).

Avv. Daniele Vitello

Tutti concordiamo sulla necessità di **reformare un sistema fiscale** che ha raggiunto un elevato grado di complessità e farraginosità, con livelli di imposizione fiscale non più sostenibili per i liberi professionisti, aggravato da numerosi incombenti formali e, più recentemente, dal generale impoverimento economico dovuto alla crisi pandemica.

L'esigenza avvertita è quella di una **riforma sistemica** frutto non di una chirurgia legislativa dettata dalla perenne esigenza di rimpinguare le casse erariali, ma di un ragionato sistema fiscale, durevole nel tempo, che consenta una consapevole scelta e pianificazione fiscale al professionista contribuente.

Codificare è il verbo da sempre attuale in ambito fiscale: abbandonare il metodo casistico e gli interventi frammentari, in favore di una codificazione che garantisca certezza, chiarezza, conoscibilità, attraverso la stabilità e la permanenza della norma fiscale.

Tuttavia, emerge la necessità di uno sforzo ulteriore. **L'esigenza di sistematicità non deve valere solo all'interno del sistema fiscale, come se lo stesso fosse un'isola indipendente dal tessuto sociale ed economico, ma deve essere connessa e in armonia con l'intero sistema,** garantendo i principi basilari di equità fiscale e della libera concorrenza ed evitando di essere in contraddizione ed in controtendenza con altre disposizioni normative.

L'avvocatura istituzionale ha, nell'ultimo decennio, perseguito almeno 3 precisi, ambiziosi e specifici indirizzi, caldeggiando interventi legislativi in tale senso: **formazione, specializzazione ed aggregazione professionale.**

In realtà, si tratta di tre indirizzi interconnessi, in quanto la formazione e la specializzazione accrescono le specifiche competenze dell'avvocato in un determinato e specifico settore del diritto garantendo la massima competenza e professionalità, ma allo stesso tempo comportano l'esigenza di aggregazione in studi più strutturati, in grado di offrire la massima qualità della prestazione.

Tre indirizzi in linea con il medesimo disegno di ristrutturazione dell'avvocatura che consenta il **passaggio da un sistema tradizionale, legato alla figura del mono avvocato, tuttologo, ad un sistema più moderno ed al passo coi tempi.**

Il legislatore, consapevole dell'esigenza di **ammodernamento del sistema giustizia,** ha regolamentato le associazioni tra professionisti e le società tra professionisti.

Dicembre del 2020 ha, poi, visto definirsi la tanto attesa disciplina sulle specializzazioni dell'avvocatura.

In questo contesto, nel tentativo di allineamento con le novità nascenti dalla globalizzazione e dalle disposizioni comunitarie, oltre che dall'avvertita esigenza di aggregazione dipendente dalla formazione e dalla specializzazione, **le scelte fiscali appaiono dissociate, inspiegabilmente in controtendenza, rispetto alle altre scelte legislative.**

Nel momento di occuparsi della materia fiscale, il legislatore pare affetto da disturbo cognitivo borderline, mostrando una marcata impulsività e una evidente difficoltà ad organizzare in modo coerente i propri pensieri.

Da un lato, il legislatore incentiva e stimola la formazione professionale e la specializzazione, dall'altro pone un limite di deducibilità alle spese affrontate per la formazione. Si dirà che il tetto di deducibilità è comunque alto. Ma il fatto stesso che ci sia un tetto alla deducibilità delle spese per la formazione è già una contraddizione. La formazione forense e la specializzazione dell'avvocato sono un valore per il sistema giustizia e per la collettività, non per il singolo, per cui tale valore non deve dipendere dalle capacità finanziarie dell'avvocato, e non può trasformarsi in indice di capacità contributiva. **L'avvocato formato e specializzato è un valore, una risorsa, un investimento sociale, una garanzia per il diritto di difesa del cittadino.** Un sistema fiscale che fissi un tetto ad un valore sociale è una contraddizione, per cui deve necessariamente garantirsi la deduzione di ogni spesa per la formazione, non fosse altro per coerenza.

Da un altro, il legislatore ha posto le fondamenta normative per le aggregazioni professionali, associazioni tra professionisti e società tra professionisti. Il MISE, con il parere n. 23331/2020 del 28 gennaio 2020, ha spiegato che dopo la legge n. 81 del 2018 (articolo 12 comma 3) è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire **contratti di reti di esercenti la professione.**

Dall'altro il legislatore fiscale, anziché disciplinare ed incentivare le nuove figure di aggregazione professionale decisive per l'ammodernamento dell'avvocatura, ha previsto un regime forfettario ordinario per i professionisti con compensi non superiori ad € 65.000,00.

Il nuovo regime forfettario, se di indubbio vantaggio per le persone fisiche singole, va a discapito delle società tra professionisti, finendo per scoraggiare ogni forma di aggregazione e associazione professionale, alle quali per beneficiare degli indubbi vantaggi del nuovo modello di tassazione, **“conviene” disgregarsi ed esercitare la professione in forma individuale.**

Se poi si consideri che **l'IRAP grava sull'organizzazione-aggregazione,** la concorrenza con gli studi associati diventa ancora più significativa.

La disgregazione, apparentemente facile a dirsi, aumenta il rischio di litigiosità sotto più profili, certamente civilistico, ma anche possibili conseguenze fiscalmente rilevanti, anche per interposizione fittizia, e quindi penal-tributarie.

Si aggiunga che il nuovo modello di tassazione forfettaria stride con i principi basilari di equità fiscale e della libera concorrenza.

Il regime fiscale forfettario non è un regime agevolato e limitato per chi ha appena intrapreso la professione, ma è un regime ordinario valevole anche per gli avvocati con più anni di iscrizione all'albo, e determina una **disparità di trattamento, in termini di aliquota IRPEF**, di deduzione forfettaria per costi del 22% e **di adempimenti contabili**, con alterazione della concorrenza.

I detentori di partita IVA forfettaria **non sono tenuti ad imporre l'IVA** sulle prestazioni rese al proprio committente, che tra l'altro **non è sostituto d'imposta**, allettando, a parità di prestazione, i clienti non titolari di partita IVA e le PPAA, ed **inquinando alla radice il concetto di libera concorrenza tra esercenti la medesima professione.**

Navigare nella medesima direzione non vuol dire certamente eliminare il vantaggio fiscale del forfettario, ma vuol dire rivedere l'imposizione degli studi aggregati e degli avvocati non forfettari, garantendo equità fiscale e libera concorrenza.

La direttiva europea 2006/112 prevede la possibilità di **applicare un'IVA ridotta per alcune prestazioni di servizi ritenute di particolare valore sociale, quale è indubbiamente quella dell'avvocato per le sue funzioni di garanzia dei diritti.**

Non sarebbe insensato pensare ad un regime IVA agevolato – oltre che rivedere la limitata detraibilità dell'IVA e **deducibilità dei costi sugli acquisti essenziali dell'avvocato** (quali quelli riguardanti l'autovettura, mezzo strumentale essenziale per l'esercizio) - la quale eliderebbe il gap con i colleghi aderenti al regime forfettario, almeno in termini di concorrenza fiscale.

Anche la deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza processuale, potrebbe essere un ottimo ausilio.

Evoluzione dell'avvocatura e fiscalità dell'avvocato, pertanto, sono un necessario connubio sui quali bisogna intervenire con lucidità e coerenza, organizzando in modo armonico i pensieri del legislatore, per superare la sindrome borderline legata alla disorganicità cui conduce il pensiero fiscale isolatamente considerato.

L'impegno della nostra categoria, se intende proseguire il percorso di ammodernamento dell'avvocatura, deve necessariamente proiettarsi specularmente in una revisione della fiscalità dell'avvocato, per far evolvere e rendere più solido e gratificante, un mestiere bello ma complicato.

I regimi fiscali dell'avvocato.

**Esercizio della professione in forma individuale,
associata e societaria.**

Esempi e comparazioni.

UNCAT
UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI



LA FISCALITA' DELL'AVVOCATO

28 GENNAIO 2021 ORE 15:30-18:30

I regimi fiscali dell'avvocato.

Esercizio della professione in forma individuale, associata e societaria.

Esempi e comparazioni.

Relatore: Avv. Francesco Calderaro

I regimi fiscali:

- Regime forfettario → (agevolato)
- Regime semplificato → («ordinario» per i professionisti)
- Regime ordinario → (compensi oltre 400.000 euro)

Regime agevolato (forfettario)

Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)



Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)



Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)



Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)

N.B.: la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Legge n. 178/2020) non ha apportato alcuna modifica al regime forfettario.

Regime agevolato (forfettario)

SEMPLIFICAZIONI

e

VANTAGGI

determinazione forfettaria del reddito

applicazione di una sola aliquota

non applicazione dell'IVA

esonero dalla tenuta dei registri IVA

esonero dagli adempimenti IVA

Regime agevolato (forfettario)

E' un regime di tassazione sostitutivo dell'IRPEF destinato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

E' un regime di vantaggio perché prevede criteri di determinazione forfettaria del reddito e l'applicazione di una sola aliquota, la non applicazione dell'IVA e l'esonero dalla tenuta dei relativi registri e dei connessi adempimenti.

Osservati i requisiti di accesso, ed in assenza delle previste cause ostative, può aderire al regime forfettario:

- l'Avvocato che per la prima volta apra la partita IVA;
- l'Avvocato che sia già in possesso della partita IVA e si trovi in regime semplificato o ordinario.

Regime agevolato (forfettario)

SI APPLICA ALLE SOLE PERSONE FISICHE

E' UNIVERSALE

Regime agevolato (forfettario)

Requisiti di accesso:

- avere percepito compensi in misura non superiore ad euro 65.000 nell'anno precedente
- avere sostenuto spese per un importo complessivo non superiore ad euro 20.000 per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori nell'anno precedente

N.B.: i due requisiti devono entrambi ricorrere per consentire l'accesso al regime.

Regime agevolato (forfettario)

Cause ostative:

- avere percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato);
- non essere residente in Italia (salvo coloro che risiedono in uno Stato UE o aderente allo Spazio Economico Europeo e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato);
- partecipare contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitino attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente.

N.B.: sono previste ulteriori cause ostative, tuttavia non applicabili nel caso di esercizio della professione di Avvocato.

Regime agevolato (forfettario)

Modalità di accesso al regime:

Avvocato che apra la partita IVA per la prima volta:

- ha l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio di attività (Modello AA9/12).

Avvocato che sia già in possesso della partita IVA e si trovi in regime semplificato o ordinario:

- per transitare al regime forfettario non è tenuto all'inoltro di alcuna comunicazione preventiva o successiva. Vale il comportamento concludente;
- dovrà procedere alla rettifica della detrazione IVA in riferimento ai beni strumentali non interamente ammortizzati ed alle rimanenze finali dell'esercizio precedente, ancora presenti all'inizio dell'esercizio.

Regime agevolato (forfettario)

Esemplificazione:

Ipotesi 1:

D.: Alla data del 28 gennaio 2021 ho appena effettuato l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, non ho mai aperto una partita IVA, non sono mai stato un lavoratore dipendente, ho solamente svolto l'attività di praticantato, non possiedo quote di controllo in società di capitali. Posso accedere al regime agevolato?

R.: Sì, certamente, nel momento in cui si chiederà l'attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate dovrà essere espressa la relativa opzione e per i primi cinque anni l'aliquota applicabile sarà del 5%.

Regime agevolato (forfettario)

Esemplificazione:

Ipotesi 2:

D.: Alla data del 28 gennaio 2021 sono iscritto all'Albo degli Avvocati da cinque anni, non ho mai aperto una partita IVA, sinora ho esercitato la professione di Avvocato quale membro di uno Studio Associato, dal quale sono fuoriuscito in data 31 dicembre 2020. Nell'anno 2020 non ho percepito compensi superiori ad euro 65.000 dalla partecipazione allo Studio Associato. Non possiedo quote di controllo in società di capitali. Posso accedere al regime agevolato?

R.: Sì, certamente, nel momento in cui si chiederà l'attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate si esprimerà la relativa opzione. Tuttavia non si potrà beneficiare dell'aliquota agevolata del 5%, l'aliquota applicabile sarà quella del 15%.

Regime agevolato (forfettario)

Esemplificazione:

Ipotesi 3:

D.: Alla data del 28 gennaio 2021 esercito già la professione di Avvocato, possiedo a tal uopo una partita IVA e sino allo scorso anno il mio regime contabile è stato quello semplificato. Nel 2020 ho percepito compensi non superiori ad euro 65.000 ed ho sostenuto spese per lavoro dipendente non superiori ad euro 20.000. Non possiedo quote di controllo in società di capitali. Nel 2021 non ho ancora emesso fatture (con IVA). Posso transitare al regime agevolato a decorrere dall'anno 2021?

R.: Sì, si potrà transitare al regime agevolato, non sarà necessario manifestare in questo senso opzione alcuna, si accederà naturalmente al regime agevolato per comportamento concludente. Sarà tuttavia necessario procedere alle rettifiche IVA in merito alle quote di ammortamento dei beni durevoli. Se invece nell'anno 2021 sarà già stata emessa una fattura con IVA, ciò sarà inteso quale comportamento concludente e si continuerà per tutto l'esercizio ad operare nel regime semplificato (non forfettario).

Regime agevolato (forfettario)

Esemplificazione:

Ipotesi 4:

D.: Alla data del 28 gennaio 2021 sono iscritto all'Albo degli Avvocati ed esercito occasionalmente l'attività, svolgendo attività di docenza in un Liceo Statale per la quale ho percepito nell'anno 2020 redditi lordi di lavoro dipendente superiori ad euro 30.000. Non possiedo quote di controllo in società di capitali. In caso di apertura della partita IVA nell'anno 2021 potrò accedere al regime agevolato?

R.: No, non si potrà accedere al regime agevolato, a causa dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2020; a seguito della richiesta di attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate si accederà naturalmente al regime semplificato (non forfettario).

Regime agevolato (forfettario)

Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA:

L'Avvocato che applica il regime forfettario:

- non addebita l'IVA in fattura al proprio cliente e non detrae l'imposta assolta sugli acquisti;
- è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione annuale;
- non è tenuto a registrare le fatture emesse e gli acquisti; deve tuttavia numerare e conservare le fatture di acquisto;
- non deve applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica (tuttavia, per l'Avvocato che adotti il sistema di fatturazione elettronica è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno). E' sempre previsto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di una P.A.

Regime agevolato (forfettario)

Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi:

L'Avvocato che applica il regime forfettario:

- è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- è escluso dall'applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);
- non deve operare le ritenute alla fonte (ad eccezione di quelle sui redditi da lavoro dipendente e assimilati);
- non è soggetto a ritenuta d'acconto in relazione ai compensi percepiti (è tuttavia tenuto a rilasciare un'apposita attestazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva);
- è sempre tenuto alla compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Regime agevolato (forfettario)

Modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'imposta:

- i compensi rilevano in base al «principio di cassa»
- all'ammontare dei compensi viene applicato il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata
- il coefficiente di redditività per l'esercizio della professione di Avvocato è del 78% (v. tabella)

Settore di attività	Nuova soglia Ricavi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		40%
Commercio ambulante di altri prodotti		54%
Costruzioni e attività immobiliari		86%
Intermediario del commercio		62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi		78%
Altre attività economiche		67%

Regime agevolato (forfettario)

Modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'imposta:

- i compensi rilevano in base al «principio di cassa»;
- all'ammontare dei compensi viene applicato il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata (che nel caso dell'esercizio della professione di Avvocato è del 78%);
- dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori;
- al reddito imponibile si applica un'unica imposta sostitutiva di quelle ordinariamente previste (Irpef, Addizionale Regionale e Comunale all'Irpef, Irap);
- l'aliquota ordinariamente prevista è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività (salvo che l'Avvocato non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la professione in forma associata o societaria).

Regime agevolato (forfettario)

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'imposta

Esempio n. 1

Si supponga che nell'anno 2020 si siano percepiti compensi (al netto di CPA) pari ad euro 40.000 e pagati contributi previdenziali pari ad euro 7.000.

La percentuale di redditività è del 78% (si presume che l'Avvocato abbia avuto spese inerenti l'attività pari al 22% dell'ammontare del compensi).

Percentuale di redditività sui compensi (euro 40.000 * 78%) = euro 31.200 (spese = euro 8.800)

Reddito complessivo	euro 31.200 -
Contributi previdenziali	<u>euro 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 24.200
Imposta (euro 24.200 * 15%)	euro 3.630

Regime agevolato (forfettario)

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'imposta

Esempio n. 2

Si supponga che nell'anno 2020 si siano percepiti compensi (al netto di CPA) pari ad euro 64.000 e pagati contributi previdenziali pari ad euro 10.000.

La percentuale di redditività è del 78% (si presume che l'Avvocato abbia avuto spese inerenti l'attività pari al 22% dell'ammontare del compensi).

Percentuale di redditività sui compensi (euro 64.000 * 78%) = euro 49.920 (spese = euro 14.080)

Reddito complessivo	euro 49.920 -
Contributi previdenziali	<u>euro 10.000</u>
Reddito imponibile	euro 39.920
Imposta (euro 39.920 * 15%)	euro 5.988

Regime agevolato (forfettario)

Regime forfettario e detrazioni fiscali

L'avvocato che aderisca al regime forfettario non può «scaricare» alcunché.

Esemplificativamente:

- NO a carichi di famiglia;
- NO a spese sanitarie;
- NO a spese di istruzione.

Regime agevolato (forfettario)

Valutazione di convenienza del regime:

Conviene se:

- 1) le spese sostenute nello svolgimento dell'attività sono pari o inferiori a quelle risultanti dall'applicazione del coefficiente di redditività
- 2) la situazione familiare complessiva non dà diritto a detrazioni/deduzioni Irpef (a meno di non percepire altri redditi sui quali le detrazioni deduzioni possano operare)

Regime semplificato

Art. 3, comma 2, D.p.r. 695/1996

Regime semplificato

Si tratta del regime contabile «naturale» per l'Avvocato che non possieda i requisiti per accedere al regime forfettario.

Si definisce «regime semplificato» per distinguerlo dal «regime ordinario».

Condizione per la permanenza nel regime semplificato è non superare la soglia di euro 400.000 di compensi, al di sopra della quale si rientra nel regime ordinario.

Prevede obblighi di istituzione e tenuta registri ed adempimenti contabili.

Prevede la determinazione analitica del reddito.

Regime semplificato

Obbligo istituzione e tenuta registri:

- registro IVA fatture emesse;
- registro IVA fatture acquisti;
- registro dei beni ammortizzabili (quando gli ammortamenti non siano già riportati nei registri IVA);
- registro degli incassi e dei pagamenti (quando gli incassi e i pagamenti non siano già riportati nei registri IVA).

Regime semplificato

Adempimenti ai fini IVA:

L'Avvocato che rientra nel regime semplificato:

- addebita l'IVA in fattura al proprio cliente e detrae l'imposta assolta sugli acquisti;
- è tenuto agli obblighi di liquidazione periodica (trimestrale) e versamento delle imposte e di presentazione della LIPE e della dichiarazione annuale;
- è tenuto a numerare, registrare e conservare le fatture emesse e ricevute;
- è tenuto applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica.

Regime semplificato

Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi:

L'Avvocato che rientri nel regime semplificato:

- è tenuto agli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- è soggetto all'applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);
- deve operare le ritenute alla fonte;
- è soggetto alla ritenuta d'acconto in relazione ai compensi percepiti.

Regime semplificato

Imposte applicate:

- IRPEF
- Addizionale Regionale all'IRPEF
- Addizionale Comunale all'IRPEF (ove deliberata)
- IRAP
- IVA

Regime semplificato

La ritenuta d'acconto:

- ogni cliente che non sia un privato è tenuto ad effettuare sulla somma lorda corrisposta all'Avvocato a titolo di compenso una ritenuta d'acconto da versare all'Erario nel mese successivo al pagamento;
- il professionista detraerà dall'imposta netta risultante in dichiarazione le ritenute per lui versate in relazione ai compensi percepiti nell'anno oggetto della dichiarazione;
- a questo fine l'Avvocato riceve dal cliente la certificazione unica dei compensi.

Regime semplificato

Principi per la determinazione del reddito:

- la determinazione del reddito avviene in forma «analitica» (art. 54 TUIR);
- i compensi e le spese rilevano in base al «principio di cassa»;
- le spese devono essere «effettivamente sostenute», «inerenti» e «documentate»;
- per le spese ad uso «promiscuo» vigono percentuali di deducibilità;
- deducibilità nell'esercizio della spesa per beni strumentali inferiore ad euro 516,46;
- ammortamento della spesa per beni strumentali superiore ad euro 516,46.

N.B.: la spesa rappresentata dai canoni di leasing e gli oneri relativi al personale dipendente sono deducibili secondo il principio di competenza.

Regime semplificato

Spese sostenute per l'esercizio dell'attività e loro percentuale di deduzione (esemplificazione):

- canoni di affitto immobile uso esclusivo attività
- spese per utenze immobile uso esclusivo attività
- spese per lavoro dipendente e/o autonomo
- beni strumentali per natura (pc, stampante, etc.)
- software e licenze
- premi relativi all'assicurazione professionale
- spese per cancelleria e materiali di consumo
- spese per libri e riviste
- spesa per acquisto automobile
- spese di rappresentanza
- spese per aggiornamento professionale
- spese telefoniche
- spese carburanti, manutenzione e riparazione auto
- spese per alberghi e ristoranti
- 100% (50% se uso promiscuo)
- 100% (50% se uso promiscuo)
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100% (nel limite di euro 18.075,99)
- 100% (nel limite dell'1% del fatturato)
- 100% (nel limite di euro 10.000,00)
- 80%
- 20%
- 75% (nel limite del 2% del fatturato)


Regime semplificato

Detrazioni d'imposta Irpef (esemplificazione):

- per carichi di famiglia
- spese sanitarie (personali e del familiare a carico)
- spese per la scuola (mensa, gite scolastiche, ecc.)
- spese per attività sportiva (ragazzi tra 5 e 18 anni)
- abbonamento al trasporto pubblico
- spese tasse iscrizione Università
- canoni di locazione per studenti fuori sede)
- premi di assicurazione
- spese funebri
- spese veterinarie
- ammontare variabile in base al reddito conseguito nell'esercizio ed alla qualità del familiare fiscalmente a carico
- 19% per la parte eccedente l'importo di euro 129,11
- 19% fino ad un tetto massimo di spesa
- 19% fino ad un tetto massimo di spesa
- 19% fino ad un tetto massimo di spesa
- 19% fino ad un tetto massimo di spesa
- 19% fino ad un tetto massimo di spesa
- 19% del premio fino ad un tetto massimo variabile
- 19% fino ad un massimo di euro 1.550
- 19% per la parte eccedente l'importo di euro 129,11 e fino ad un tetto massimo di spesa (euro 500)

Regime semplificato

Modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef:



Regime semplificato

Scaglioni di reddito e aliquote per il calcolo dell'Irpef

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)
	fino a euro 15.000,00	23
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41
oltre euro 75.000,00		43

Regime semplificato

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef

Esempio n. 1

Si supponga che nell'anno 2020 si siano registrate le seguenti poste:

- compensi (al netto di CPA) pari ad euro 40.000;
- spese per l'esercizio della professione pari ad euro 8.800;
- oneri deducibili (detrazione abitazione principale e contributi previdenziali) pari ad euro 7.000
- detrazioni d'imposta pari ad euro 2.000



Regime semplificato

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef

Esempio n. 1

Reddito complessivo (40.000 - 8.800)	euro 31.200 -
Oneri deducibili (detrazione ab. princ. e contributi previdenziali)	<u>euro 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 24.200
Irpef Lorda	euro 5.934
Irpef Netta (5.934 - 2.000)	euro 3.934

Calcolo dell'imposta lorda

<i>Da</i>	<i>Fino a</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Imposta</i>
0,00	15.000,00	23%	3.450,00
15.000,00	24.200,00	27%	<u>2.484,00</u>
Totale Iperf Lorda			5.934,00

Regime semplificato

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef

Esempio n. 2

Si supponga che nell'anno 2020 si siano registrate le seguenti poste:

- compensi (al netto di CPA) pari ad euro 64.000;
- spese per l'esercizio della professione pari ad euro 14.080;
- oneri deducibili (detrazione abitazione principale e contributi previdenziali) pari ad euro 10.000
- detrazioni d'imposta pari ad euro 2.000



Regime semplificato

Esempio pratico di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef

Esempio n. 2

Reddito complessivo (64.000 - 14.080)	euro 49.920 -
Oneri deducibili (detrazione ab. princ. e contributi previdenziali)	<u>euro 10.000</u>
Reddito imponibile	euro 39.920
Irpef Lorda	euro 11.490
Irpef Netta (11.490 - 2.000)	euro 9.490

Calcolo dell'imposta lorda

<i>Da</i>	<i>Fino a</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Imposta</i>
0,00	15.000,00	23%	3.450,00
15.000,00	28.000,00	27%	3.510,00
28.000,00	39.920,00	38%	<u>4.530,00</u>
Totale Iperf Lorda			11.490,00

Regime semplificato

Esemplificazione comparativa calcolo Irpef - Esempio n. 1
Semplificato - Forfettario

Semplificato

Forfettario

Compensi	euro	40.000
Spese	<u>euro</u>	<u>- 8.800</u>
Reddito complessivo	euro	31.200
Oneri deducibili	<u>euro</u>	<u>- 7.000</u>
Reddito imponibile	euro	24.200
Irpef Lorda	euro	5.394
Detrazioni	euro	- <u>2.000</u>
Irpef Netta	euro	3.394

Compensi	euro	40.000
Spese	<u>euro</u>	<u>- 8.800</u>
Reddito complessivo	euro	31.200
Oneri deducibili	<u>euro</u>	<u>- 7.000</u>
Reddito imponibile	euro	24.200
Imposta sost. (15%)	euro	3.630

Regime semplificato

Esemplificazione comparativa calcolo Irpef - Esempio n. 2
Semplificato - Forfettario

Semplificato

Forfettario

Compensi	euro 64.000
Spese	<u>euro - 14.080</u>
Reddito complessivo	euro 49.920
Oneri deducibili	<u>euro - 10.000</u>
Reddito imponibile	euro 39.920
Irpef Lorda	euro 11.490
Detrazioni	<u>euro - 2.000</u>
Irpef Netta	euro 9.490

Compensi	euro 64.000
Spese	<u>euro - 14.080</u>
Reddito complessivo	euro 49.920
Oneri deducibili	<u>euro - 10.000</u>
Reddito imponibile	euro 39.920
Imposta sost. 15%)	euro 5.988

Regime semplificato

Oltre all'Irpef, l'Avvocato nel regime semplificato sarà tenuto a liquidare e versare anche:

<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Esenzione per soglia di reddito</i>
Addizionale Regionale all'IRPEF (Regione Sicilia)	1,23% (anno 2020)	Nessuna
Addizionale Comunale all'Irpef (ove deliberata) (es. Comune di Agrigento)	0,80 %(anno 2020)	Euro 7.499,99
Irap Regione Sicilia (in presenza di autonoma organizzazione)	3,90 (anno 2020)	Euro 8.000,00

Regime semplificato

Tabella di comparazione regole applicabili

Regole applicabili	Regime forfettario	Regime semplificato
Determinazione del reddito	Forfettaria con applicazione del coefficiente di redditività	Analitica
Aliquota/e dell'IRPEF	15% (ovvero 5% per i primi 5 anni)	In base allo scaglione di reddito
IRAP	Esclusione	Applicabile ricorrendo l'autonoma organizzazione
Addizionali Regionali e Comunali	Esclusione	Applicazione
IVA	Esclusione e indetraibilità	Applicazione
Adempimenti contabili	Semplificazione	Ordinari
Requisiti di accesso	Previsti	Non previsti (ecc. superamento soglia 400.000 euro)

Regime ordinario

Art. 13 D.p.r. 600/1973

Regime ordinario

Rientra in questo regime:

- l'Avvocato che nell'esercizio percepito compensi superiori ad euro 400.000;
- l'Avvocato in contabilità semplificata che opti per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione può essere effettuata o in sede di dichiarazione di inizio attività oppure mediante il comportamento concludente del professionista poi formalizzato nella prima Dichiarazione Iva presentata.

Regime ordinario

Obblighi e adempimenti

Sono i medesimi del regime semplificato.

Tuttavia:

- la liquidazione periodica IVA è mensile;
- vi è altresì l'obbligo di tenuta del registro cronologico delle movimentazione finanziarie (incassi e pagamenti) e del registro delle somme in deposito.

Associazione Professionale

Art. 4 Legge 31.12.2012, n. 247

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)

Associazione Professionale

L'art. 4, comma 1, della Legge n. 247/2012 stabilisce che:

«La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati».

L'art. 4, comma 7, della Legge n. 247/2012 stabilisce che:

«I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale».

Associazione Professionale

Regimi fiscali:

- SEMPLIFICATO: è il regime fiscale naturale dello Studio Associato;
- ORDINARIO: solo su opzione o per superamento della soglia di euro 400.000 di volume d'affari;
- AGEVOLATO (FORFETTARIO): ne è precluso l'accesso (perché riservato alle sole persone fisiche).

Associazione Professionale

Adempimenti contabili e fiscali

Lo Studio Associato:

- richiede l'attribuzione della partita IVA;
- emette le fatture per le prestazioni rese dagli associati;
- riceve le fatture di acquisto;
- ne cura l'annotazione nei registri IVA, che istituisce, tiene e compila;
- esegue gli adempimenti propri del regime di appartenenza ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Associazione Professionale

Determinazione del reddito dello Studio Associato e liquidazione delle imposte

Il reddito dello Studio Associato rientra nella categoria del reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR.)

E' determinato secondo il principio di cassa.

Si procede alla somma algebrica tra compensi percepiti e spese sostenute nel periodo di riferimento.

La differenza positiva così ottenuta (utile) è distribuita agli associati in proporzione alle quote di partecipazione.

Sarà poi il singolo associato che in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi procederà a liquidare e versare le relative imposte sul reddito percepito a seguito della distribuzione (Irpef, Addizionale Regionale e Comunale all'Irpef).

Associazione Professionale

Esempio pratico di determinazione del reddito, imputazione agli associati e calcolo dell'Irpef

Si supponga che nell'anno 2020 lo Studio Associato abbia registrato le seguenti poste:

- compensi (al netto di CPA) pari ad euro 160.000;
- spese per l'esercizio della professione pari ad euro 35.000.

Si supponga altresì che i due membri dell'Associazione vi partecipino:

- il Socio A al 60% (e che nell'anno 2020 abbia registrato oneri deducibili pari ad euro 11.000 e goduto di detrazioni pari ad euro 6.000);
- il Socio B al 40% (e che nell'anno 2020 abbia registrato oneri deducibili pari ad euro 7.000 e goduto di detrazioni d'imposta pari ad euro 2.000).



Associazione Professionale

Esempio pratico di determinazione del reddito, imputazione agli associati e calcolo dell'Irpef

Reddito complessivo dello Studio Associato (160.000 - 35.000)		euro 125.000
Imputazione quota parte associati	→ Socio A (60% di euro 125.000)	euro 75.000
	→ Socio B (40% di euro 125.000)	euro 50.000



Associazione Professionale

Esempio pratico di determinazione del reddito, imputazione agli associati e calcolo dell'Irpef

SOCIO A

Reddito complessivo Socio A	euro 75.000
Oneri deducibili (detrazione ab. princ. e contributi previdenziali)	<u>euro - 11.000</u>
Reddito imponibile	euro 64.000
Irpef Lorda	euro 20.910
Detrazioni	<u>euro - 6.000</u>
Irpef Netta	euro 14.910

Calcolo dell'imposta lorda

<i>Da</i>	<i>Fino a</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Imposta</i>
0,00	15.000,00	23%	3.450,00
15.000,00	28.000,00	27%	3.510,00
28.000,00	55.000,00	38%	10.260,00
55.000,00	64.000,00	41%	<u>8.690,00</u>
Totale Iperf Lorda			20.910,00

Associazione Professionale

Esempio pratico di determinazione del reddito, imputazione agli associati e calcolo dell'Irpef

SOCIO B

Reddito complessivo Socio B	euro 50.000
Oneri deducibili (detrazione ab. princ. e contributi previdenziali)	<u>euro - 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 43.000
Irpef Lorda	euro 12.660
Detrazioni	<u>euro - 2.000</u>
Irpef Netta	euro 10.660

Calcolo dell'imposta lorda

<i>Da</i>	<i>Fino a</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Imposta</i>
0,00	15.000,00	23%	3.450,00
15.000,00	28.000,00	27%	3.510,00
28.000,00	43.000,00	38%	<u>5.700,00</u>
Totale Iperf Lorda			12.660,00

Associazione Professionale

Esemplificazione comparativa calcolo Irpef

Socio A

Socio B

Reddito complessivo	euro 75.000
Oneri deducibili	<u>euro - 11.000</u>
Reddito imponibile	euro 60.000
Irpef Lorda	euro 20.910
Detrazioni	<u>euro - 6.000</u>
Irpef Netta	euro 14.910

Reddito complessivo	euro 50.000
Oneri deducibili	<u>euro - 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 43.000
Irpef Lorda	euro 12.260
Detrazioni	<u>euro - 2.000</u>
Irpef Netta	euro 10.260

Associazione Professionale

Ipotesi comparativa:

Quesito: se il Socio B avesse esercitato la professionale in forma individuale e avesse avuto accesso al regime forfettario, a parità di poste avrebbe registrato un risparmio d'imposta?

Compensi registrati nell'anno 2020 dallo Studio Associato:	euro 160.000
di cui realizzati con l'apporto professionale del Socio B (40% di euro 160.000)	euro 64.000

64.000 < 65.000 (requisito di accesso al regime forfettario)



Associazione Professionale

Esemplificazione comparativa calcolo Irpef
Socio B

In forma individuale (forfettario)

Compensi	euro 64.000
Coeff. Redd. (78%)	<u>euro - 14.080</u>
Reddito complessivo	euro 49.920
Oneri deducibili	<u>euro - 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 42.920
Imposta sost. (15%)	euro 6.438

In forma associata (semplificato)

Reddito da partecipazione	euro 50.000
Oneri deducibili	<u>euro - 7.000</u>
Reddito imponibile	euro 43.000
Irpef Lorda	euro 12.260
Detrazioni	<u>euro - 2.000</u>
Irpef Netta	euro 10.260

Associazione Professionale

Lo Studio Associato e l'IRAP

Al pari dell'Avvocato che eserciti individualmente la professione, lo Studio Associato soggiace all'IRAP ed ai relativi adempimenti soltanto in presenza di autonoma organizzazione.

Tuttavia, con la sentenza n. 1154 depositata il 21 gennaio 2021, la Cassazione ha precisato che l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e di mezzi.

Associazione Professionale

L'esercizio della professione in via autonoma da parte dell'Associato

D.: L'Avvocato che partecipi ad un'Associazione Professionale, può contemporaneamente aprire una partita IVA ed esercitare la professione anche in forma individuale? E quale regime fiscale gli è applicabile?

R.: Sì, potrà certamente cumulare entrambe le posizioni. Il regime fiscale a lui applicabile sarà naturalmente il semplificato, mentre non potrebbe accedere al forfettario, perché anche ricorrendo i requisiti di accesso al regime agevolato, la partecipazione allo Studio Associato integrerebbe una causa ostativa.

Società Tra Avvocati

Art. 4-bis Legge 31.12.2012, n. 247

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)

Società Tra Avvocati

L'art. 4-bis* comma 1, della Legge n. 247/2012 stabilisce che:

«L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società».

* inserito dall' art. 1, comma 141, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.

Società Tra Avvocati

Regimi fiscali

E' quello proprio del modello societario prescelto.

I redditi prodotti dalle S.T.A. soggiacciono al regime di tassazione dei redditi d'impresa (ad eccezione della S.T.A. costituita con le forme della società semplice).

Società Tra Avvocati

Regime fiscale e tassazione della S.T.A.

S.T.A. società di persone



Regime fiscale semplificato
Indipendentemente dall'effettiva percezione, i redditi prodotti da società di persone vengono attribuiti automaticamente pro quota ai soci e assoggettati in capo ad essi ad aliquota progressiva IRPEF (c.d. tassazione per trasparenza). La S.T.A. assolve l'IRAP.

S.T.A. società di capitali



Regime fiscale ordinario
In caso di distribuzione di dividendi ai soci, su questi scatta una ritenuta fissa a titolo d'imposta pari al 26%. La S.T.A. assolve l'IRES e l'IRAP.



Società Tra Avvocati

Regime fiscale e tassazione della S.T.A.

Regime fiscale ordinario

S.T.A. società cooperative



La S.T.A. costituita in forma di società cooperativa deve essere ricondotta nel *genus* delle cooperative di lavoro, essendo destinata a svolgere la “professione forense” tramite l’apporto lavorativo dei propri soci. Gli utili sono tassati in via agevolata e distribuiti ai soci. La S.T.A. assolve l’IRES e l’IRAP.

Società Tra Avvocati

La S.T.A.: quali vantaggi?

La S.T.A., se costituita in forma di società a responsabilità limitata, può presentare dal punto di vista fiscale dei vantaggi rispetto all'esercizio della professione in forma individuale o associata tanto più alto è il reddito del professionista.



Società Tra Avvocati

La S.T.A.: quali vantaggi?

- Per il lavoratore autonomo la tassazione è progressiva, per la S.T.A. è fissa;
- In caso di distribuzione di dividendi è prevista una tassazione fissa;
- Non vi è l'obbligo di distribuire dividendi (a differenza del meccanismo della tassazione per trasparenza di associazioni e società di persone).

UNCAT
UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI



LA FISCALITA' DELL'AVVOCATO

28 GENNAIO 2021 ORE 15:30-18:30

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Relatore: Avv. Francesco Calderaro

La verifica fiscale sui conti correnti dell'avvocato.

RELAZIONE

“LA VERIFICA FISCALE SUI CONTI CORRENTI DELL'AVVOCATO”

➤ *PREMESSA*

Tra le diverse disposizioni normative che disciplinano i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, carattere peculiare riveste l'art. 32, D.P.R. 600/73 e l'art. 51, D.P.R. 633/72, nella parte in cui consentono l'utilizzo ai fini accertativi delle movimentazioni bancarie del contribuente, con onere della prova a suo carico.

La disciplina è stata investita da diversi interventi legislativi, da ultimo con il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016 n. 225, nonché, da una pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, volti a novellare la formulazione dell'art. 32, comma 1, del DPR 600/73, al fine di rendere la portata applicativa maggiormente chiara e coerente con i principi costituzionali.

1. *GLI ACCERTAMENTI BANCARI*

Il c.d. accertamento bancario rappresenta, certamente, una forma di verifica fiscale particolarmente invasiva, attribuendo ai verificatori il potere di richiedere le movimentazioni in conto corrente e, più in generale, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal libero professionista presso qualsiasi istituto bancario, finanziario o postale

Attraverso l'analisi dei conti correnti, l'Amministrazione è in grado di poter rinvenire movimentazioni bancarie che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente, o che lo stesso non sia in grado di giustificare, recuperando così a tassazione presunta ricchezza occulta.

Sottoposti a controllo possono essere non solo tutti i rapporti “bancari” intestati all'avvocato, ma anche i conti cointestati, i conti intestati a soggetti terzi ma sui quali il libero professionista ha la possibilità di operare, i conti intestati a soggetti terzi e sui quali non ha la possibilità di operare, ma relativamente ai quali gli Uffici ritengono sussistere gli estremi dell'interposizione fittizia. Potranno, ad esempio, essere oggetto di “analisi” i conti dei familiari del professionista sottoposto a verifica, in caso di associazione tra avvocati, i conti di ogni singolo associato o, in caso di società, i conti intestati ai soci e amministratori.

Ebbene, l'organo ispettivo, sia esso dipendente dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza, dopo aver individuato il soggetto da verificare deve ottenere l'autorizzazione per la richiesta dei dati bancari, dal Direttore centrale dell'accertamento o dal Direttore regionale dell'AdE ovvero dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Ottenuta l'autorizzazione, l'organo verificatore inoltra la richiesta di acquisizione delle movimentazioni in conto corrente (e, più in generale, di dati, notizie e informazioni) agli Istituti di credito, esclusivamente per via telematica a mezzo pec, alla quale non è necessaria l'allegazione delle preventiva autorizzazione.

Appare opportuno precisare che l'autorizzazione all'indagine bancaria non è atto impugnabile dinanzi la giustizia tributaria e la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con Ordinanza n. 30786, del 28.11.2018, ha stabilito che il *difetto di autorizzazione*, eccezione fatta per alcuni casi residuali e particolari, non comporta la nullità dell'avviso di accertamento o, comunque, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti. In particolare, con la superiore pronuncia, la sez. V, richiamando altri precedenti della stessa Corte, ha affermato che: *"... la mancanza di autorizzazione di cui all'art. 51, c. 2, n. 7, D.p.r. n. 633 del 1972, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita"* (Cassazione, sez. V., Ord. N. 30786/2018; conforme, ex multis, Cassazione, Ord. N. 13353/2018; Cassazione n. 3628/2017; Cassazione n. 16579/2013)

La banca, o più correttamente il responsabile di sede o di struttura dell'istituto bancario, ricevuta la predetta richiesta deve darne notizia immediata al contribuente, tuttavia, anche in tale circostanza, l'inadempimento all'obbligo informativo non implica alcun vizio di legittimità del procedimento.

Entro trenta giorni (prorogabili di ulteriori venti giorni dietro motivata richiesta) l'istituto di credito deve fornire tutta la documentazione richiesta. Ad ogni modo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di disporre l'accesso di propri funzionari presso gli istituti di credito, allo scopo di rilevare direttamente: 1) i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta e non trasmessa nei termini; 2) la completezza o l'esattezza, qualora l'Ufficio abbia fondati sospetti che le pongono in dubbio, dei dati e delle notizie contenuti nella copia trasmessa.

Acquisita la documentazione bancaria, l'organo accertatore procede all'analisi delle movimentazioni in conto corrente e i dati rinvenuti possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dall'avvocato, se questi non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della stessa o che non hanno rilevanza ai fini della tassazione.

2. LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

Come già accennato, le indagini bancarie consentono l'acquisizione di elementi idonei a supportare la rideterminazione della base imponibile sia di tipo analitico che induttivo.

La norma, infatti, attribuisce all'Amministrazione il potere di ottenere una pluralità di dati ed informazioni per così dire "*privilegiate*", considerato che rappresentano delle presunzioni di maggior reddito senza che necessitano di ulteriori elementi probatori a supporto. Si tratta di **presunzioni legali** per le quali è prevista la prova contraria a carico del contribuente avvocato e, quindi, ove egli non giustifichi l'operazione, la somma sarà imputata a maggior reddito.

Relativamente alla movimentazione in entrata ed in uscita riscontrate dall'Amministrazione finanziaria in sede di analisi del conto corrente del contribuente, occorre fare una distinzione relativa al soggetto sottoposto a controllo, distinguendo la figura del professionista/lavoratore autonomo da quella dall'imprenditore, ovvero titolare di reddito d'impresa.

Prima dell'intervento della Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 e della successiva modifica legislativa, con il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016 n. 225, l'art. 32 del DPR 600/73, comma 1, n. 2, attribuiva valore di presunzione legale relativa di maggior reddito **sia ai versamenti che ai prelevamenti** risultanti dai dati acquisiti ai sensi del comma 1, n. 7, **a prescindere dalla tipologia del soggetto accertato**, sia esso imprenditore o lavoratore autonomo.

In particolare, l'art. 32, comma 1, n. 2, D.p.R. 600/73, nella pregressa formulazione così recitava: "*dati ed elementi attinenti ai rapporti ed altre operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o **compensi** a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni*"

Per il professionista avvocato, pertanto, prima della censura costituzionale, anche i prelevamenti in conto corrente godevano della presunzione legale relativa, con la conseguenza che ove egli non forniva prova del beneficiario di ogni singolo prelevamento, quelle somme venivano imputate allo stesso quale maggior compenso non dichiarato.

La ratio della norma, sicuramente non di immediata percezione, apparendo un contro senso che una somma in uscita dal proprio conto corrente possa determinare una maggiore capacità

contributiva, risiedeva (e risiede ancora per la figura dell'imprenditore, seppure con qualche correttivo che si dirà appresso) nella circostanza ("forzata") che i prelievi ingiustificati da conto correnti effettuati dal professionista erano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sarebbe stato produttivo di reddito.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità della norma, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, del D.P.R. 600/73, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole "o compensi".

La Corte, nel motivare la decisione, non lascia spazio a margini interpretativi evidenziando che: *"Anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, **esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l'acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati (...). L'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali"***

La Consulta giunge al predetto giudizio anche in virtù al profilo contabile a cui devono sottostare i lavoratori autonomi, precisando che: *"la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; **assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali"***.

Conclude, quindi, affermando l'illegittimità costituzionale della presunzione di maggior reddito, limitatamente alle somme derivanti dai prelevamenti del libero professionista o lavoratore autonomo, in quanto lesiva del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva, *"essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito"*. Principio, quest'ultimo, recentemente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22905 del 21.10.2020.

Il Legislatore, poi, è intervenuto con l'art. 7- quater , 1° comma, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, apportando la modifica della formulazione dell'art. 32 citato, attraverso la soppressione delle parole “o compensi” ed inserendo, dopo le parole “*rapporti od operazioni*”, le seguenti: “*per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili*”

Con quest'ultimo intervento legislativo si è, pertanto, definitivamente affermato che i prelevamenti risultanti dalle movimentazioni in conto corrente del lavoratore autonomo sottoposto ad accertamento bancario, non godono del “*privilegio*” della presunzione legale di maggior reddito e, contestualmente, per i soggetti diversi dai lavoratori autonomi è stato posto un limite alla presunzione legale sui prelevamenti, prevedendone l'operatività al superamento delle superiori soglie. Per gli esercenti attività d'impresa, quindi, la presunzione legale troverà applicazione per entrambe le movimentazioni, con il limite per i prelevamenti derivante dal superamento delle previste soglie.

3. *L'onere della prova*

La prova contraria che deve essere fornita dal professionista soggetto al controllo, consiste **nell'analitica** dimostrazione dell'irrelevanza di ciascuna **singola operazione** di versamento sul conto corrente, non potendo ritenersi sufficienti dei profili probatori generici.

Come detto in precedenza, per questa tipologia di accertamento la prova della pretesa è rappresentata dai dati risultanti dai conti correnti verificati e si determina un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente avvocato. Egli, a tal fine, deve dimostrare con giustificazione analitica e non generica, per ogni movimento bancario che non sia riferibile ad operazioni imponibili. In assenza, gli accrediti sono rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito.

Orbene, secondo un'interpretazione particolarmente rigida, espressa nella Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, la prova contraria è idonea a vincere la presunzione legale solo qualora il contribuente produca “*documentazione da cui risulti con **certezza l'assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti***”

La giurisprudenza più recente della Cassazione, invece, ha affermato che l'onere della prova liberatoria per il contribuente va commisurato alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall'Amministrazione finanziaria.

A fronte della presunzione utilizzata dall'Ufficio con le indagini bancarie, “*il contribuente, in **mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova**, può fornire la prova contraria **anche attraverso presunzioni semplici**, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai*

movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. Cass., ord. 5 maggio 2017, n. 11102)”

Con la pronuncia appena richiamata, la n. 23523/2018, la Cassazione ha evidenziato, altresì, che in tema di indagini bancarie, anche la dichiarazione resa da un terzo dell'estraneità del proprio conto all'attività svolta dal contribuente verificato, può formare la prova contraria richiesta dalla norma per superare la presunzione legale.

La stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/2006, ha precisato che per i professionisti, i verificatori devono astenersi da una valutazione rigida e formale dei dati acquisiti. Appare chiaro, infatti, che una interpretazione puramente letterale della norma comporta, in molte circostanze, la sostanziale quasi impossibilità di difesa da parte del contribuente, specie nel caso di imprese individuali e dei professionisti.

La prova, quindi, potrà essere fornita dal professionista sottoposto a verifica anche mediante presunzioni, sarà poi il giudice a dover verificare se le giustificazioni e i relativi elementi indiziari forniti dal contribuente siano idonei a contrastare la presunzione applicata dall'Ufficio (Cosi, Cass., sent. N. 7259/2017; Cass. n. 1118/2013; Cass. n. 25502/2011).

Ovviamente, oltre che per presunzioni, la prova del contribuente potrà essere costituita da documentazione certa, ovvero proveniente da soggetti aventi funzione certificativa (ad es. notai) o da terzi legati da rapporti contrattuali con il contribuente, come ad esempio per rimborsi, prestiti, mutui e risarcimenti danni, ovvero relativi ad operazioni attinenti titoli di credito quali cambiali, assegni e polizze assicurative, trattandosi infatti di documenti idonei a dimostrare in modo oggettivo e determinato la natura e l'origine delle movimentazioni bancarie.

Altro aspetto di particolare interesse è quello recentemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 23093/2020, in cui è stato precisato che non è possibile prendere in considerazione solo parzialmente gli esiti delle indagini bancarie, dovendo essere analizzati nel loro complesso, considerando quindi anche gli elementi che ne emergono a favore del contribuente. Se dalle indagini bancarie risulta che vi siano stati, ad esempio, dei costi inerenti e deducibili, tali costi vanno tenuti in considerazione ai fini della rideterminazione del reddito del contribuente.

A tal riguardo occorre, altresì, evidenziare che il contribuente avvocato ben può anche dimostrare di aver sostenuto, a fronte dei ricavi occulti, determinati costi da dedurre da quest'ultimi, anche se non emergenti dalle movimentazioni bancarie

Tuttavia, è necessario che si dimostri in maniera certa l'esistenza e l'ammontare dei costi, non potendosi determinare quest'ultimi in maniera forfettaria e/o presuntiva, come avviene nella diversa ipotesi di accertamento induttivo extracontabile.

*Nella determinazione del reddito mediante accertamento induttivo basato su indagini bancarie, dai ricavi accertati presuntivamente in ordine ai versamenti/prelievamenti risultanti dal conto corrente bancario **devono essere dedotti i "costi inerenti", che siano provati dal contribuente o comunque emersi dagli accertamenti compiuti.** Secondo la Corte di Cassazione, rientrano tra i "costi inerenti" gli assegni emessi dai soci che i verificatori hanno associato all'acquisto di merce in nero (Corte di Cassazione - Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23093).*

Come già rilevato nel paragrafo precedente, oggetto del controllo potranno essere non solo tutti i rapporti "bancari" direttamente riconducibili all'avvocato (i conti a lui intestati, cointestati o sui quali può operare), ma anche quelli indirettamente riconducibili allo stesso, ovvero i conti intestati a soggetti terzi e sui quali il professionista non ha la possibilità di operare, ma relativamente ai quali gli Uffici ritengono sussistere gli estremi dell'interposizione fittizia.

Ebbene, vediamo in quali circostanze può operare la presunzione legale anche sui conti del terzo, riconducendo, così, le movimentazioni bancarie di quest'ultimo al professionista sottoposto a verifica.

Ai fini dell'applicabilità della presunzione legale anche alle movimentazioni dei conti formalmente intestati a terzi soggetti, si pone, infatti, il problema della "prova" che l'Amministrazione finanziaria debba fornire per poter dirsi "accertata" la riconducibilità del conto del terzo al contribuente sottoposto a verifica.

Sul punto si registrano due indirizzi giurisprudenziali.

Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 riguardo all'IVA, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, **ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti** (Cass. Civ., 30 luglio 2018, n. 20118; Cass. Civ., 10 febbraio 2017, n. 3628; Cass. Civ., 1 febbraio 2016, n. 1898; Cass. Civ., 1 ottobre 2014, n. 20668; Cass. Civ., 4 agosto 2010, n. 18083, dove si dà atto che la più recente giurisprudenza, pur non rinnegando il

principio per cui l'ufficio deve provare l'intestazione fittizia a terzi dei conti correnti, valorizza a fini probatori il solo dato presuntivo della relazione di parentela; Cass. Civ., 20449/2011 ove si afferma il medesimo principio in tema di società di persone.

In relazione alle società, siano esse di persone o di capitali, è stato addirittura affermato che la ristretta base partecipativa sia sufficiente a fondare la riferibilità dei conti correnti dei soci (Cass. n. 20851/2016, Cass. n. 20849/2016, Cass. n. 12776/2015, Cass. n. 428/2015, Cass. n. 4904/2013) e dei loro congiunti alla società stessa (Cass. n. 27543/2018, Cass. n. 4904/2013)

Altra parte della giurisprudenza, invece, non reputa sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi soggetti diversi dal controllato, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma impone che l'Agenzia delle entrate **dimostri la sussistenza di indizi** che facciano presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti personali (Cfr tra tutte: Corte di Cassazione n. 374/2009, n. 17390/2010, n. 17387/2010, n. 12817/2018, n. 23859/2019)

Una recentissima pronuncia della Cassazione, n. 26768 del 25 novembre 2020, aderisce a quest'ultimo indirizzo, maggiormente garantista per il contribuente, stabilendo che: **“solo se vi è la dimostrazione della concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie trova applicazione l'articolo 32, comma 1, n. 2 e 7, D.P.R. 600/1973, che, attribuendo all'ufficio delle imposte il potere di procedere a accertamenti bancari, prevede espressamente una presunzione legale a carico del contribuente, ciò che comporta una vera e propria inversione dell'onere della prova in forza della quale egli è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari e dimostrare che gli stessi sono estranei al reddito non essendo a lui di fatto riferibili, senza che rilevi, in senso contrario, la regolarità formale della documentazione aziendale** (Cass. Civ., 7 febbraio 2008, n. 2843). Il giudice di appello, dunque, consentendo l'utilizzazione a fini probatori delle movimentazioni dei conti correnti di società terze, per accertare maggiori redditi societari, **senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti delle diverse società**, è incorsa in violazione di legge ed ha omesso di esaminare tale fatto decisivo.”

Quindi, secondo l'orientamento più recente, la riconducibilità del conto del terzo al soggetto sottoposto ad accertamento bancario, non può sostanzarsi in “banali” automatismi, ma è pur sempre necessario allegare ulteriori indizi che facciano emergere la predetta riconducibilità.

Avv. Michele Fanara – C.A.T. Agrigento

La contribuzione previdenziale e l'assistenza forense.

(articoli estratti dal sito di Cassa Forense)

Il “Testo Unico” della Previdenza Forense

28/12/2020

di Leonardo Carbone



IL “TESTO UNICO” DELLA PREVIDENZA FORENSE

A seguito della delibera del **Comitato dei delegati del 21 febbraio 2020**, ed alla successiva approvazione ministeriale (e la imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale), a decorrere dal 1 gennaio 2021 entrerà in vigore il Regolamento unico della previdenza forense.

Si tratta di un vero e proprio testo unico della previdenza forense (di ben 88 articoli), in quanto con tale Regolamento sono abrogati i vari regolamenti (ben 10) che disciplinavano la previdenza forense, con evidenti difficoltà dell'operatore nel “trovare” la norma da applicare al caso concreto.

Ancora una volta la Previdenza forense fa da apripista alle previdenze categoriali dei liberi professionisti, in quanto è l'unico ente previdenziale categoriale che è riuscito ad emanare un regolamento unico che disciplina l'intera materia previdenziale degli avvocati.

Per conoscere le norme regolamentari disciplinanti una specifica materia, non è più necessario andare alla ricerca del regolamento “spulciando” fra i dieci in vigore (fino al 31.12.2020).

L'art.88 del citato Regolamento unico della previdenza forense espressamente statuisce che con l'entrata in vigore del Regolamento unico (1 gennaio 2021) sono abrogate le seguenti norme regolamentari:

1. Regolamento per le prestazioni previdenziali;
2. Regolamento dei contributi;
3. Regolamento di attuazione dell'art.21, commi 8 e 9, legge n.247/2012;
4. Regolamento per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità;
5. Regolamento di esecuzione dell'art. 22 della legge 20.9.1980 n.576;
6. Regolamento per il riscatto di cui all'art.24 della legge 11 febbraio 1992 n.141;
7. Regolamento per la disciplina delle sanzioni;
8. Regolamento recupero anni inefficaci per contribuzione prescritta;
9. Regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni;
10. Artt. 1,2,3 e 40 del Regolamento Generale.

E' un vero e proprio testo unico della previdenza forense, con il quale sono state armonizzate le variegate norme regolamentari, e che consente all'avvocato, ma anche allo studioso.....ed al magistrato di reperire con facilità la norma regolamentare da applicare.

Il Regolamento unico in questione è facilmente consultabile in quanto è diviso titoli in relazione alla materia trattata. In particolare la scansione dei titoli è la seguente:

- **Titolo I** (artt. 1-6). Dell'iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione.
- **Titolo II** (artt. 7-15). Del Modello 5.
- **Titolo III** (artt. 16-30). Dei contributi.
- **Titolo IV** .Degli istituti particolari.

Capo I (artt. 31-40). Del riscatto

Capo II (artt. 41-42). Della ricongiunzione e della

totalizzazione.

- **Titolo V** (artt. 43-62). Delle prestazioni previdenziali.
- **Titolo VI** (artt. 63-80). Delle sanzioni.
- **Titolo VII** (artt. 81-85). Della disciplina speciale.
- **Titolo VIII** (artt. 86-88). Delle norme finali ed entrata in vigore.

Il Testo Unico della previdenza forense in questione costituisce **uno strumento che faciliterà ed agevolerà i rapporti iscritto/Cassa**, consentendo all'avvocato di avere un quadro d'insieme della sua previdenza e conoscere con facilità i suoi diritti previdenziali.....ma anche i suoi doveri.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

La deducibilità fiscale dei contributi previdenziali di Cassa Forense nel 2020

14/09/2020

di Filippo Mengucci



I **contributi versati dai professionisti alla Cassa Forense**, siano essi obbligatori o facoltativi – come indicati nell’art. 10, c. 1, lett. e) DPR 917/1986 – risultano **fiscalmente deducibili** dal reddito complessivo senza un limite massimo di deducibilità, come previsto dal regime di cassa.

Esempi di tali contributi sono:

- **Contributo soggettivo**, calcolato sul reddito dichiarato ai fini IRPEF;
- **Contributo di maternità**;
- **Tutti i contributi volontari** versati (retrodatazione, riscatto laurea, riscatto servizio militare, ricongiunzione, contributo modulare volontario, etc.).

Giova specificare che il **contributo integrativo**, data la sua natura di onere addebitato in fattura al richiedente la prestazione, **non risulta deducibile** in quanto non effettivamente a carico del professionista. Esso viene versato direttamente alla Cassa Forense, pertanto non concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista e dunque è indeducibile dal reddito netto.

Per quanto riguarda i professionisti che aderiscono al **c.d. regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 della L. 190/2014)** o che hanno adottato la c.d. flat tax (art. 1, c. 55 L. 145/2018) **la deduzione dei contributi previdenziali avviene invece in via eccezionale al momento della determinazione del reddito.**

In particolare, per il **Modello Unico 2020** relativo al periodo di imposta 2019, nel caso in cui il contribuente forfetario abbia dichiarato un reddito (rigo **LM6 positivo**), al rigo LM7 può essere indicato **l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2019** (a casse previdenziali di appartenenza, gestione separata ex L.335/95 Inps IVS, ecc.).

Pertanto in tale rigo saranno indicati solo i **contributi obbligatori e non anche quelli di tipo volontario**, come dedotto dalla Legge di Stabilità 2015 che non annovera tra i contributi deducibili quelli di tipo facoltativo o quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Qualora **l'ammontare dei contributi versati dal professionista forfetario risulti superiore al reddito dichiarato**, si limitano a capienza nel quadro LM al rigo 49, mentre l'eccedenza può essere dedotta solo nel rigo RP21.

Per poter recuperare l'onere sostenuto, dunque, deve sussistere necessariamente la base imponibile per IRPEF ordinaria: senza questa condizione – quindi su redditi derivanti da attività di regime agevolato – l'onere eccedente non rileva.

Dato poi che per i redditi derivanti da attività ordinarie i contributi devono essere innanzitutto dedotti dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, e che la deduzione dal reddito complessivo avviene successivamente solo per la parte che non trova capienza, **si può affermare che i contribuenti che aderiscono a questi regimi agevolati sfuggono a questo principio generale. In assenza di altri redditi, dunque, tali contribuenti non possono fruire di alcun vantaggio fiscale** derivante dal versamento di contributi eccedentari o facoltativi.

Solo se il reddito può essere determinato su base analitica e dunque tassato con la progressività IRPEF ordinaria il maggiore versamento previdenziale può godere delle deduzioni fiscali ordinarie.

Pertanto, solo con l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, con l'ordinaria tenuta delle scritture contabili e soggiacendo ai sistemi di controllo statistico quali gli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, il reddito professionale verrà determinato su base analitica – e non forfetaria – e il professionista può vedere dedotto il suo maggior versamento previdenziale secondo le modalità di deduzione ordinarie, conseguendo il massimo vantaggio possibile per effetto dell'attenuazione dell'incidenza fiscale sull'incremento del proprio montante contributivo.

Per concludere, anche gli eventuali oneri contributivi sostenuti per il **riscatto del corso legale di laurea, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in regime forfetario, non sono deducibili**, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, oltre che al reddito derivante dall'attività in regime agevolato, risulti titolare di altri redditi Irpef.

E' stato il decreto legge 4/2019 ad introdurre per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione. Con la scelta del regime del forfait, come detto, vi possono essere preclusioni anche per i c.d. contributi modulari versati su base volontaria.

Avv. Filippo Mengucci – Foro di Roma

250

ORE

4h

SETTIMANA

20

CFU/ANNO

 **FORMAZIONE
UNCAT**



25 Marzo 2021

VI CORSO BIENNALE

per conseguire il titolo di

**AVVOCATO
SPECIALIZZATO
in DIRITTO
TRIBUTARIO**

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Convenzioni e Patrocini di:



Università Commerciale
Luigi Bocconi



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
FEDERICO II



06 45548481

[f](#) [in](#)